



PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA P.G. n. 21607

Ravenna, 02/10/2018

ORDINANZA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE" (FIG. II 60/A ART.117) LUNGO LA S.P. N. 62 "S. SEVERO-CASSANIGO" DALLA P.KM. 0+000 ALLA P.KM. 6+270 (SVINCOLO CON LA S.P. N. 90 "S. GIOVANNI") .
ESCLUSI I MEZZI ED AUTOMEZZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

- VISTI gli art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la regolamentazione della circolazione;
- VISTO l' art. 116 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- VISTA l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione stradale n. 13164 del 5/06/2018 relativa ai lavori di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale del Ponte sul Fiume Senio lungo la S.P. n. 7 "S. Silvestro Felisio" alla P.Km. 7+500 ;
- CONSIDERATO che in forza delle deviazioni conseguenti all'ordinanza di sospensione della circolazione n. 13164 del 5/06/2018 di cui sopra, si è registrato il passaggio di mezzi pesanti lungo la S.P. n. 62 "S. Severo-Cassanigo" generando situazioni di pericolo per l'utenza (date le ridotte dimensioni della pavimentazione stradale circa m. 4,00 e delle banchine laterali) nonchè per la tenuta degli elementi costituenti la sede stradale e delle relative opere d'arte presenti;
- VALUTATE le ragioni di sicurezza a salvaguardia della pubblica circolazione stradale, in relazione alla pericolosità che potrebbe derivare dal continuo transito di mezzi pesanti e date le caratteristiche geometriche della Provinciale in argomento ;
- VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i veicoli in circolazione lungo la S.P. n. 62 "S. Severo-Cassanigo" di osservare il seguente obbligo:

- **"transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate" (Fig. II 60/a Art.117) lungo la S.P. n. 62 "S. Severo-Cassanigo" dalla P.Km. 0+000 alla P.Km. 6+270 (svincolo con la S.P. n. 90 "S. Giovanni") . Esclusi i mezzi agricoli .**

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Il Settore Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Si da inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può

essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/ comunicazione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

documento firmato digitalmente